



Consiglio  
Regionale  
della Puglia



Università degli Studi di Foggia  
Dipartimento di Studi  
Umanistici. Lettere, Beni  
Culturali, Scienze della  
Formazione

### ACCORDO ATTUATIVO

dell'Accordo quadro tra Consiglio Regionale della Puglia e Università degli Studi di Foggia  
(Deliberazione n. 78 del 14 dicembre 2021 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della  
Puglia)

#### Oggetto:

Iniziative territoriali per la promozione dell'inclusione e del rispetto delle diversità

**tra**

il Consiglio Regionale della Puglia – Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia, con sede legale in Bari alla via Giovanni Gentile 52, C.F. n. 80021210721, rappresentato dal dott. Giuseppe Musicco, Dirigente della Sezione, in esecuzione della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. n. 78 del 14/12/2021 (d'ora innanzi denominato anche «Consiglio»), domiciliato per la carica presso il Consiglio Regionale della Puglia, Via Giovanni Gentile, 52, 70126 Bari, C.F. dell'Ente n. 80021210721 pec

**e**

L'Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, C.F. 94045260711, P.IVA 03016180717 con sede legale in Foggia, CAP 71122, Via Arpi 176, PEC protocollo@cert.unifg.it, rappresentata dalla Direttrice pro tempore, Prof.ssa Barbara De Serio autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento espresso nella seduta del .... (d'ora innanzi denominato «Dipartimento»)

Nel seguito anche indicati congiuntamente come “Parti”;

**Premesso che:**

- Le Parti sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici che hanno trovato ampia convergenza nell’oggetto del presente Accordo Attuativo, come meglio verrà esplicitato nel seguito.
- il Consiglio e l’Università di Foggia sono consapevoli dell’importanza di promuovere e sviluppare rapporti di reciproca interazione e collaborazione tra Ricerca ed Istituzioni nelle sfere di comune interesse;
- tale raccordo, in particolare, ha la finalità di porre in essere sinergie utili al miglioramento della azione dell’organo legislativo rappresentativo regionale, anche nelle sue funzioni di indirizzo politico e di controllo, ad esempio attraverso il miglioramento delle basi conoscitive su particolari contesti ed ambiti, il monitoraggio dell’impatto della legislazione regionale in ambito sociale, economico e culturale e/o l’analisi del rapporto con i livelli strategici e legislativi sovraordinati;
- le sinergie poste in essere vanno altresì a beneficio dell’Ateneo, che ha la possibilità di verificare “sul campo” profili operativi ed applicativi della ricerca, migliorando la qualità dei contenuti a beneficio dei destinatari della didattica;
- fondamentale risultato delle attività di collaborazione è quindi il miglioramento della Capacità Istituzionale delle parti coinvolte;
- il positivo esercizio sinergico delle proprie autonome peculiarità consente quindi il raggiungimento dei risultati prefissati;
- l’accordo tra Consiglio e UniFg costituisce un valido strumento per garantire una forma di coordinamento idonea al soddisfacimento del complessivo pubblico interesse, declinato nei differenti interessi pubblici di cui sono portatrici le amministrazioni coinvolte, in conformità al principio di buon andamento sancito dall’art. 97 della Costituzione;
- l’articolo 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Foggia, prevede che l’Ateneo, per il

perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

- al fine di sviluppare collaborazioni fra le due Istituzioni il Consiglio Regionale della Puglia, giusta deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 78 del 14/12/2021, ha sottoscritto un "Accordo Quadro per attività di interesse comune" con UniFg (sottoscrizione perfezionata in data 28 dicembre 2021);
- l'art. 2 del predetto Accordo Quadro prevede che la collaborazione, da esplicitarsi mediante stipula di specifici accordi di attuazione in forma scritta tra le parti (ivi definiti "convenzioni attuative"), potrà riguardare, tra l'altro, attività quali:
  - costruzione, condivisione e consolidamento del patrimonio relazionale comune ed utile alle parti;
  - iniziative orientate al benessere e allo sviluppo sostenibile economico e socio-culturale del territorio pugliese, in parte o nel suo complesso, attraverso sensibilizzazione, promozione e sperimentazione di processi e metodologie partecipative e collaborative, anche in coerenza con gli Obiettivi dell'Agenda 2030 e le dimensioni del Benessere Equo e Sostenibile;
  - individuazione e sostegno alle competenze, talenti e vocazioni personali e delle comunità locali;
  - iniziative per accrescere l'attrattività e il benessere del territorio;
  - iniziative per favorire l'attività di networking tra settore pubblico, privati e società civile;
  - **iniziative orientate alla tutela dei diritti, inclusione sociale e qualità della vita delle persone con fragilità, secondo il principio "No-one left behind" dell'Agenda 2030;**
  - costruzione e aggiornamento di competenze delle Parti attraverso inserimento di competenze consiliari in attività didattiche dell'Università e viceversa;
  - partecipazione ad attività progettuali di reciproco interesse, in essere o sviluppate ad hoc, in ambito regionale, nazionale ed internazionale;

L'Università degli Studi di Foggia per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per dar atto alla

“terza missione” considera quindi essenziale lo sviluppo delle relazioni e sinergie con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e della cultura attraverso accordi di collaborazione con ricadute positive sul territorio e con la trasmissione della conoscenza scientifica;

- attraverso incontri ed interlocuzioni avvenuti tra l’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento DISTUM, il dott. Antonio Giampietro, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia e il Dirigente della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio Regionale della Puglia, tenutisi con l'obiettivo di concludere un Accordo fra le due Istituzioni, attuativo dell’Accordo Quadro, si sono stabiliti i contenuti di una attività di cooperazione per la realizzazione di iniziative territoriali per la promozione dell'inclusione e del rispetto delle diversità;
- La presente Convenzione Attuativa viene quindi stipulata, su indirizzo del Garante dei diritti delle persone con disabilità, quale accordo fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- In tale ottica l’Accordo prevede l’istituzione di un Comitato Paritetico di attuazione, composto da due rappresentanti del Consiglio Regionale della Puglia e due del Dipartimento.
- La Sezione Studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia fornisce supporto amministrativo all’attività dei Garanti regionali.
- Gli ambiti di studio oggetto dell’Accordo Attuativo sono coerenti con gli ambiti prioritari di interesse per le attività della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa del Consiglio Regionale, definiti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 132 del 4/10/2022 “Individuazione ambiti prioritari di interesse ed indicazioni operative per le attività della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio regionale – Triennio 2022-2024” (in particolare, ma non in via esclusiva, con i temi: welfare e salute; politiche di garanzia; politiche di genere), intesi nella loro connessione reciproca ed in rapporto alle cosiddette "5P" dello sviluppo sostenibile proposte dall'Agenda 2030 (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership) e quindi con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile

(OSS/SDGs, Sustainable Development Goals) e la loro declinazione, a livello nazionale, nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e nella corrispondente Strategia regionale.

- Gli SDGs, infatti, devono ispirare le politiche e le azioni normative di tutti i Paesi firmatari dell'Agenda e, pertanto, rappresentano in modo imprescindibile temi programmatici sui quali orientare le attività di studio e documentazione nell'ottica del supporto a tutte le funzioni consiliari, in raccordo con centri di competenza di riconosciuta autorevolezza scientifica.
- Le attività previste sono funzionali agli obiettivi dei sottoscrittori dell'Accordo Attuativo consentendo, tra l'altro, al Consiglio l'acquisizione di studi e documentazione utile a supportare l'attività istituzionale propria del Garante e, in generale, le politiche regionali, nonché di migliorare e consolidare il proprio patrimonio relazionale e la presenza quale riferimento per il territorio regionale, ed al Dipartimento di migliorare la base di conoscenze e competenze su ambiti di studio ricadenti nel proprio mandato, anche a vantaggio della didattica, rendendo la preparazione degli studenti più coerente con il contesto istituzionale regionale.
- Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento di obiettivi di pubblico interesse.
- Ciascuna Parte sottoscrittore organizza e coordina le proprie funzioni in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, sotto forma di reciproca collaborazione.
- Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. Codice dei contratti pubblici) "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
  - interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
  - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti

funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

- determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
  - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- Le Parti, sottoscrivendo la presente intesa, attestano la ricorrenza delle predette condizioni.
  - Resta fermo che ciascuna delle parti, nella realizzazione delle attività di progetto, applicherà le disposizioni del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), per le eventuali prestazioni di propria competenza che, seppure funzionali alla realizzazione dell'Accordo Attuativo, risultino assoggettabili a tale normativa.
  - Sempre in qualità di organizzatore delle attività di progetto, per il soddisfacimento di specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, il Dipartimento potrà procedere secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. ove ne ricorrano i presupposti di legge e secondo i pertinenti regolamenti di Ateneo.

**Considerato che:**

- il Dipartimento, nel suo complesso, possiede le attrezzature e le competenze multidisciplinari di elevata specializzazione necessarie alla organizzazione delle "iniziative territoriali per la promozione dell'inclusione e del rispetto delle diversità";
- è stato espresso l'intento, emerso attraverso interlocuzioni tra le parti, di addivenire ad uno specifico accordo attuativo finalizzato ad attivare un rapporto di collaborazione per lo sviluppo di attività di comune interesse in attuazione del richiamato Accordo Quadro;
- il Consiglio Regionale della Puglia, a fronte delle attività necessarie per realizzare "iniziative territoriali per la promozione dell'inclusione e del rispetto delle diversità", da organizzarsi a cura del Dipartimento e da svolgersi sia nelle sedi degli Enti sottoscrittori che in contesti esterni, nazionali ed internazionali, ha dichiarato disponibilità a partecipare alle attività di progetto nella

misura massima di complessivi 6.000,00 €.

- nell'ambito della dotazione finanziaria prevista per le spese per (capitolo garante disabilità), nella titolarità della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio regionale della Puglia, la somma di cui al punto precedente viene resa disponibile a titolo di contributo per le attività di interesse comune e per le spese sostenute, non trattandosi di corrispettivo ma di onere finanziario funzionale alla realizzazione di obiettivi comuni, per le finalità specifiche perseguite dalle Amministrazioni coinvolte.

Pertanto,

**si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Art. 1**

##### **(Premessa)**

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

#### **Art. 2**

##### **(Obiettivo)**

Obiettivo generale del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della Legge 241/90, è la definizione di un rapporto di collaborazione tra le Parti per lo sviluppo di attività di comune interesse in attuazione della Deliberazione n. 78 del 14 dicembre 2021 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia. L'ambito di attività di tale collaborazione è quello della sperimentazione di una cooperazione istituzionale a fini di studio, ricerca, documentazione e crescita di competenze per la realizzazione sperimentale di "iniziative territoriali per la promozione dell'inclusione e del rispetto delle diversità".

Nell'ottica dell'esclusivo interesse pubblico si vuole quindi studiare, realizzare e testare su un'applicazione pratica, uno strumento di raccordo istituzioni/centri di competenza, utile nel

supporto alle politiche regionali con specifico riferimento alle attività consiliari ed al ruolo del Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia

La collaborazione ad obiettivo che si instaurerà tra le Strutture del Consiglio Regionale della Puglia e l'Università di Foggia, in particolare il Learning Sciences institute consentirà ai soggetti di migliorare la consapevolezza rispetto alle conoscenze e modalità operative dell'altra parte, realizzando un proficuo trasferimento di conoscenze tra soggetti pubblici.

Il contatto strutturato tra le Parti consentirà un incremento delle competenze di ciascuno dei sottoscrittori acquisendo al patrimonio comune degli Enti firmatari informazioni organizzate e qualificate di importante supporto alle attività di mandato.

### **Art.3**

#### **(Comitato Attuativo)**

Per seguire la realizzazione del presente Accordo è costituito un Comitato Paritetico di attuazione (due membri per ogni ente sottoscrittore) così composto:

Responsabile per il Consiglio Regionale;

Dott. Giuseppe MUSICCO, Dirigente della Sezione Studio e Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa

Responsabile di attuazione per il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università di Foggia

Prof.ssa Giusi Antonia Toto recapito e-mail: [giusi.toto@unifg.it](mailto:giusi.toto@unifg.it).

referenti organizzativi:

per il Consiglio Regionale:

dott. Antonio Giampietro, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia, recapito e-mail [garantedisabili@consiglio.puglia.it](mailto:garantedisabili@consiglio.puglia.it).

per il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione,  
Università degli Studi di Foggia  
prof. Luigi Traetta  
recapito e-mail luigi.traetta@unifg.it

Per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza né alcuna altra forma di compenso.

Data la necessità di coinvolgere una pluralità di soggetti con competenze settoriali molto diverse in un'azione di raccordo unitaria ed innovativa, ai fini dell'attuazione del progetto il Dipartimento referente può procedere alla costituzione di un Comitato Scientifico, la cui composizione, in riferimento a numero e competenze dei membri, può essere progressivamente adeguata alle necessità progettuali ed è proposta in sede di Comitato Paritetico dal responsabile di Progetto del Dipartimento.

Il Comitato Scientifico supporterà l'organizzazione e l'approfondimento dei contenuti scientifici dell'attività e garantirà l'originalità dei risultati da raggiungere. Il Responsabile Scientifico coordinerà i lavori del Comitato Scientifico ed il raccordo con il Comitato Paritetico, per contribuire al miglior svolgimento delle attività.

Potranno essere effettuate riunioni congiunte tra membri dei due Comitati in cui si potranno comunicare le attività e le eventuali problematiche incontrate per individuare soluzioni efficaci. Il Comitato Scientifico sarà convocato dal Responsabile Scientifico con cadenza da stabilire nel corso dell'attuazione del progetto.

La mancata costituzione del Comitato Scientifico non costituisce causa ostativa all'avvio o al prosieguo delle attività progettuali.

Alle sedute del Comitato potranno essere invitati, su iniziativa concordata tra le Parti, altri soggetti, in relazione a specifiche esigenze che di volta in volta potranno maturare ed essere considerate.

L'organizzazione delle attività, curata dal Dipartimento che assume il ruolo di soggetto organizzatore delle azioni progettuali, assicurerà l'efficace svolgimento del progetto, la organizzazione temporale delle attività da svolgersi, la predisposizione delle azioni da compiere in sedi diverse da quelle istituzionali delle parti, le attività di divulgazione, ecc.

Il Comitato sarà la sede in cui l'organizzatore comunicherà le proprie attività e sottoporrà le eventuali problematiche incontrate per individuare soluzioni collaborative efficaci.

Il Comitato di indirizzo sarà il luogo dove, ad esempio:

- definire in dettaglio gli interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
- monitorare lo stato di avanzamento delle attività;
- disporre l'eventuale adeguamento in itinere degli obiettivi che dovesse rendersi necessario a seguito del verificarsi di condizioni non preventivabili a momento della sottoscrizione della convenzione;
- rendere costante l'interazione tra Consiglio Regionale e Università per quel che attiene agli aspetti amministrativi e tecnici, al fine di rendere più spedito e certo il processo di realizzazione degli obiettivi;
- favorire l'acquisizione di dati ed informazioni pregresse;
- indirizzare le diverse fasi di progetto;
- analizzare e valutare, con le modalità ritenute più opportune, le diverse informazioni progressivamente acquisite;
- proporre iniziative congiunte tra le parti, strumentali al perseguimento degli obiettivi dell'accordo;
- dettagliare i risultati attesi ed assumere decisioni in merito alla scansione temporale delle attività progettuali;
- prendere atto degli output progettuali;
- formulare proposte relative alla definizione di momenti di comunicazione, informazione e

formazione relativi alle attività previste, destinate al personale degli Enti coinvolti o ad altri destinatari ritenuti di interesse;

- acquisire da UniFg, per la trasmissione alle Strutture amministrative competenti del Consiglio Regionale, la relazione finale sulle attività, contenente rendicontazione dei costi sostenuti;
- valutare le eventuali necessità di differimento del termine di conclusione delle attività.

Il Comitato verrà convocato con cadenza da stabilire nel corso dell'attuazione del progetto. L'iniziativa della convocazione potrà essere di ognuna delle Parti che potrà accordarsi con l'altra anche per le vie brevi.

Le sedute del Comitato sono valide se sono presenti almeno tre componenti, con rappresentanza di entrambi i sottoscrittori dell'accordo attuativo.

La partecipazione al Comitato non darà diritto ad alcun compenso.

#### **Art. 4**

#### **(Attività)**

Le iniziative territoriali per la promozione dell'inclusione e del rispetto delle diversità, oggetto del presente accordo, sono così individuate a titolo preliminare rimandando alle interlocuzioni tra le Parti la loro definizione di dettaglio:

- a) Organizzazione scientifica e realizzazione di un ciclo di eventi dal titolo "Inclusion Fest" articolato in **sei incontri, nell'anno 2025**, con sessioni pratiche su come promuovere l'inclusione nelle scuole e nella società, abbracciando ambiti formativi vari. L'obiettivo non è solo adottare metodologie flessibili o istituire programmi di supporto per il successo degli studenti, ma anche coltivare un ambiente di apprendimento che valorizzi la diversità e insegni rispetto ed empatia. L'inclusione non si limita all'ambito scolastico, ma abbraccia l'intera sfera sociale, promuovendo l'accesso equo a servizi e opportunità, e partecipazione attiva alla comunità, senza discriminazioni. Il target di riferimento sono comunità accademica, docenti di scuola di ogni ordine e grado, docenti in formazione TFA, alunni delle scuole primarie delle città coinvolte, associazioni che operano nel settore dell'inclusione,

- cittadini e Pro Loco dei comuni coinvolti;
- b) Che gli eventi dal titolo Inclusion Fest coinvolgeranno gran parte del territorio regionale interessando le province di Foggia, Bari, Lecce, Brindisi, Bat;  
L'evento finale del ciclo si terrà a maggio 2025 a Bari;
- c) Realizzazione di un report conclusivo che raccolga elementi fotografici, video, questionari somministrati ai partecipanti e relativa analisi, relazione sulla ricaduta dell'azione con il coinvolgimento dei cittadini, ecc. relativi agli eventi
- d) Realizzazione di un database di soggetti coinvolti nella realizzazione e nella partecipazione agli eventi che contribuisca alla conoscenza e consolidamento del patrimonio relazionale delle Parti;
- e) Realizzazione di questionari da somministrare ai cittadini partecipanti agli eventi, con relativa analisi;
- f) Redazione di un vademecum in cui sono indicate le azioni che hanno avuto un impatto positivo rispetto agli obiettivi previsti.

#### 4.1 Compiti e responsabilità delle parti

Fermo restando che le decisioni di dettaglio in merito agli impegni delle parti saranno assunte in sede di Comitato Attuativo nel corso dello svolgimento delle attività, si stabilisce in via preliminare la suddivisione dei compiti e responsabilità delle parti di seguito riportata.

**Il Consiglio regionale della Puglia** si impegna, assumendone la responsabilità, a:

- assicurare, nei limiti consentiti dal complesso delle disponibilità in termini di risorse umane della Struttura di riferimento, la partecipazione di proprio personale alle attività da cui alla Proposta di Collaborazione, ivi comprese quelle via via definite in sede di Comitato Attuativo;
- assicurare la presenza dei propri rappresentanti nel Comitato di Indirizzo;
- mettere a disposizione per le finalità da cui alla Proposta di Collaborazione le proprie strutture ed attrezzature;
- condividere con il responsabile Scientifico ed il componente di supporto del Dipartimento,

anche per le vie brevi, documentazione ritenuta utile ai fini dello svolgimento del progetto;

- consentire la selezione e diffusione dei risultati di progetto alle Strutture del Consiglio Regionale tramite la sezione dedicata del portale consiliare;
- individuare, nell'ambito del Consiglio Regionale, le modalità di fruizione delle informazioni, acquisite nell'ambito dell'Accordo, più idonee a supportare eventuali successive azioni volte a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari connessi alle funzioni consiliari legislativa, di indirizzo e controllo e di partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario;
- contribuire economicamente alle attività nella misura massima di 6.000,00 € complessivi, imputato a costi aggiuntivi rispetto a quelli del personale interno dei sottoscrittori, valutato come congruo per assicurare il conseguimento dell'obiettivo sulla base dei contenuti e delle stime economiche riportate nella stessa Proposta progettuale;
- mettere in atto, secondo le vigenti disposizioni normative, le eventuali procedure necessarie all'approvvigionamento di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività, ove questi siano strettamente funzionali all'attuazione della Accordo Attuativo e non siano già presenti nelle disponibilità del Dipartimento;
- • rendicontare con adeguato dettaglio le spese sostenute e le procedure adottate, relazionando al Comitato Attuativo, che ne prenderà atto.

**Il Dipartimento** si impegna, assumendone la responsabilità, a:

- organizzare, realizzare e supervisionare, avvalendosi di proprio personale, a tempo indeterminato, a tempo determinato o in formazione, in virtù della propria competenza e comunque nei limiti consentiti dal complesso delle proprie disponibilità in termini di risorse umane, attrezzature, mezzi e strutture, in sinergia con quelle rese disponibili dal Consiglio e di quelle economiche riconosciute a titolo di rimborso, la realizzazione delle attività come descritte in questo articolo, nelle modalità stabilite in quest'ultima ed eventualmente aggiornate in sede di Comitato Attuativo, nei limiti di budget previsti dalla stima formulata;
- operare in continuo raccordo con il Consiglio per consentire la piena e razionale realizzazione

del progetto, massimizzandone i risultati;

- assicurare la partecipazione di proprio personale alle attività da cui alla Proposta di Collaborazione, ivi comprese, ove necessario, quelle di competenza dell'altra Parte e quelle via via definite in sede di Comitato Attuativo;
- assicurare la presenza dei propri rappresentanti nel Comitato Attuativo;
- provvedere alla organizzazione scientifica e realizzazione di un ciclo di eventi dal titolo "Inclusion Fest" articolato in **sei incontri, anno 2025**, con coinvolgimento di gran parte del territorio regionale interessando le province di Foggia, Bari, Lecce e Brindisi;

I sottoscrittori del presente atto assumono, rispettivamente per il Consiglio Regionale ed il Dipartimento, il ruolo di responsabili delle attività.

Nell'ambito dell'organico degli Enti sottoscrittori ed in base a competenze tecniche ed amministrative, potranno essere individuati da ognuna delle parti i responsabili dell'attuazione di singole azioni di progetto, la cui nomina sarà comunicata in sede di Comitato Attuativo.

## **Art. 5**

### **(Durata e recesso)**

La durata del presente Accordo Attuativo è di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Ciascuna Parte può recedere dalla presente Accordo Attuativo, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

La facoltà di recesso può essere esercitata in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico, di sopravvenienze normative inerenti alla propria organizzazione, di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario o di altrettanto rilevanti motivazioni che ne sostanzino la necessità.

Le Parti, in sede di Comitato Attuativo, possono concordare il differimento del termine delle attività

una sola volta, nel limite massimo di un ulteriore anno a partire dalla data di iniziale scadenza, in presenza di comprovati motivi ed a condizione che non vengano significativamente alterati gli obiettivi e le attività previsti.

In nessun caso il prolungamento delle attività potrà comportare oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dei soggetti sottoscrittori.

## **Art. 6**

### **(Contributo spese)**

I movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittenti la presente Accordo Attuativo, nell'ottica di una reale divisione di compiti e responsabilità, si configurano come mero recupero delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo e la costituzione di un rapporto sinallagmatico fra le Parti.

Il Consiglio Regionale della Puglia contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo del presente Accordo Attuativo con una somma complessiva massima pari all'importo di € 6.000,00.

Il contributo erogato in nessun modo potrà determinare il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale del Dipartimento (strutturato o contrattualizzato ad hoc) e la Regione Puglia.

L'effettiva erogazione di che trattasi è subordinata alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell'Amministrazione Regionale per il rispetto dei vincoli alla spesa regionale dalla normativa vigente sul Patto di Stabilità interno.

Il Dipartimento, in qualità di organizzatore delle attività di progetto, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo assicurando la disponibilità delle proprie strutture, attrezzature e mezzi, nonché sostenendo il costo vivo del personale strutturato, scelto e impegnato nominalmente a propria esclusiva cura, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente Accordo.

## **Art. 7**

### **(Modalità di erogazione del contributo spese)**

L'importo stabilito all'art. 6 sarà erogato a favore del Dipartimento, secondo le seguenti modalità ritenute idonee, in sede di proposta progettuale, a garantire la migliore efficacia della spesa:

- a) Erogazione del 50% alla firma dell'Accordo;
- b) residuo a saldo, nei limiti delle somme rendicontate, alla conclusione delle attività previste e previa presentazione della relazione finale sulle attività, contenente rendicontazione dei costi sostenuti.

In caso di esercizio del diritto di recesso previsto dal presente Accordo Attuativo lo stesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto quanto realizzato sino alla data di comunicazione del recesso. L'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione della Accordo Attuativo verrà erogato previa presentazione di relazione analoga a quella prevista dal punto b) che precede.

## **Art. 8**

### **(Linea editoriale)**

Previa decisione in sede di Comitato Attuativo, la Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia si coordinerà con le competenti strutture del Consiglio Regionale per valutare l'applicabilità, a selezionata documentazione di progetto, delle previsioni di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 151 del 13 marzo 2018, avente ad oggetto *"Approvazione disciplinare per la linea editoriale del Consiglio regionale della Puglia"*.

## **Art. 9**

### **(Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche)**

I risultati di studi e ricerche, nonché gli eventuali beni acquisiti funzionalmente al progetto, sono di proprietà esclusiva e comune dei sottoscrittori dell'Accordo.

Le parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc.

quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome del Consiglio o del Dipartimento/Università per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

#### **Art. 10**

##### **(Copertura assicurativa)**

Il Consiglio regionale ed il Dipartimento garantiscono copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle attività relative al presente Accordo Attuativo contro gli infortuni ed a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenuti a rispondere.

#### **Art. 11**

##### **(Individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008)**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Consiglio e del Dipartimento si concorda che, quando il personale di una delle parti si reca presso una delle sedi dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui alla normativa vigente da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Resta a carico del datore di lavoro per il proprio personale e per i soggetti ad esso equiparati, in funzione dei rischi specifici accertati, la sorveglianza sanitaria.

I datori di lavoro del Consiglio e del Dipartimento, anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, le parti

coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere sia i lavoratori dell'uno che dell'altro.

Il personale del Dipartimento e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Consiglio sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Le Parti garantiscono che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe reciprocamente a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti, sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

## **Art. 12**

### **(Controversie)**

La Parti si impegnano a concordare, in spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo Attuativo che si rendano necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi nell'interesse comune, definendo amichevolmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere alcuna intesa in merito a questioni sopravvenute, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

## **Art. 13**

### **(Trattamento dei dati personali)**

Il presente Accordo viene sottoscritto nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Reg. UE 2016/679 e con la sottoscrizione viene espresso consenso al trattamento dei dati, nei limiti, per le finalità e per la durata dell'Accordo.

**Art. 14**

**(Registrazione)**

Le Parti convengono che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131/86 e ss.mm.ii. I relativi oneri sono a carico della parte richiedente la registrazione.

Bari, \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per il Consiglio Regionale della Puglia, il Dirigente pro tempore della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia, dott. Giuseppe MUSICCO**

\_\_\_\_\_

**Per il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Foggia, la Direttrice del Dipartimento, Prof.ssa Barbara De Serio**

\_\_\_\_\_